

N. 2209/2019 R.G. notizie di reato
N. 30/2021 R.G. Tribunale

N. sent. 291/2021
Data di deposito 12 MAR. 2021
Data irrevocabilità _____
N. _____ Reg. Esecuz
N. _____ Campione Penale
Redatta scheda il: _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

in composizione monocratica,

in persona della Giudice Roberta Russo

nell'udienza del 22.2.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

[REDACTED]

- assente;

Difeso di fiducia dall'avv. Manuela Fusca e dall'avv. Fabrizio Cardinali del foro di Novara;

- presenti

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 187 comma 1, 1 bis e 1 quater d.lgd. 30.4.1992 n. 285 e success. modif. Perché si poneva alla guida della propria autovettura marca Chrysler modello [REDACTED] nonché fosse in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno (dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

Comesso in Novara (NO) il 3 luglio 2019

a

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Difesa chiede: pronuncia ai sensi dell'art. 129 per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in violazione dell'art. 144 disp. att. c.p.p. in relazione agli accertamenti di cui all'art. 360 c.p.

PM si associa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 27.10.2020 il Gip in sede conduceva a giudizio l'imputata, come sopra generalizzata, per il reato di cui all'art. 187 cds.

Alla prima udienza del 20.1.2020, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata l'assenza dell'imputato, ammetteva le prove richieste dalle parti. LA difesa chiedeva emettersi pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., consentendo alla produzione del fascicolo delle indagini per la valutazione del giudice. Il Pm chiedeva un rinvio per esprimere un parere sulla richiesta della difesa.

In data odierna, il PM si associava alla richiesta della difesa e il Tribunale rilevata la sussistenza di una causa di proscioglimento, emetteva sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'analisi degli atti di indagine su consenso della difesa, deve assolversi l'imputato dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Dagli atti di indagine acquisiti, si desume infatti che l'imputata, nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2019, causava un incidente a seguito del quale intervenivano gli operanti. La donna veniva condotta in ospedale, dove, a seguito di richiesta della P.G., venivano eseguiti gli esami al fine di verificare se la stessa si trovasse in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti.

Tale accertamento veniva effettuato senza che l'imputata venisse avvisata della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Va a tale proposito ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 186 (o 187) C.d.S., comma 5 di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe d'abuso nel sangue, l'esecuzione deve essere preceduta dal "previo avviso" della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non solo nell'ipotesi in cui il

prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria ma anche nel caso in cui l'accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica (*ex multis*, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018) mentre, al contrario, qualora l'esecuzione dell'accertamento intervenga nell'ambito dell'applicazione di un protocollo sanitario, essendo l'esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto dal rito, mancando qualunque rapporto fra l'effettuazione dell'analisi ed il diritto di difesa (cfr. per la ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020).

Nel caso di specie non v'è dubbio (perché emerge dagli atti in maniera inequivocabilmente e così è dichiarato nella stessa annotazione di P.G. del 7.8.2019, che gli accertamenti sono stati fatti su espressa richiesta della P.G. e che ciò sia avvenuta senza previo avviso all'imputata di farsi assistere da un difensore. Conseguentemente, deve giungersi a un'immediata sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

Stante il carico di lavoro gravante in capo al presente giudice, si indica in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.

ASSOLVE

██████████ dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.

Novara, 22.2.2021



LA GIUDICE
ROBERTA RUSSO

